



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n. 48 del 3 settembre 2012

OGGETTO: Statuto dell'Istituzione Palazzo Farnese.

L'anno **duemiladodici** il giorno **3** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

d'OTTAVIO Vincenzo

Pres. Ass.

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

1 - CASTIGLIONE Leo
2 - CIERI Tommaso
3 - COCCIOLA Ilario
4 - COLETTI Tommaso
5 - DE IURE Domenico
6 - DI MARTINO Remo
7 - DI SIPIO Nadia
8 - FRATINO Nicola

Pres. Ass.

	X
	X
X	
X	
X	
	X
X	
	X

09 - MARINO Patrizio
10 - MENICUCCI Luigi
11 - MONTEBELLO Claudio
12 - MUSA Franco
13 - NAPOLEONE Giulio
14 - SCARLATTO Alessandro
15 - SCHIAZZA Simonetta
16 - TUCCI Enzo

Pres. Ass.

X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **12** e assenti n. **5** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona l'Assessore Valentino Di Carlo, che precisa che all'art. 6, comma 1 dello statuto in discussione c'è il seguente refuso di stampa: sostituire alla parole "comma 2" le parole "presente comma".

Si allontana dall'aula il cons. Tommaso Coletti.

Il cons. Napoleone propone un emendamento, come da resoconto allegato.

Si allontanano dall'aula il cons. Schiazza e l'Assessore Serafini.

Rientra in aula il cons. Coletti Tommaso.

Prende la parola l'Assessore Gianluca Coletti, come da resoconto allegato

Rientrano in aula il cons. Schiazza e l'assessore Serafini.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal cons. Napoleone che viene respinto con 1 voto favorevole (Napoleone) e 10 contrari.

A seguito di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ortona è proprietario del Palazzo Farnese, prestigiosa struttura la cui costruzione fu voluta da Margherita D'Austria alla fine del XVI secolo, dotata di specificità architettoniche ed artistiche, già sede del Museo Civico – Archeologico, del Museo Civico d'Arte Contemporanea, della Biblioteca Comunale e della Pinacoteca Cascella;

CONSIDERATO che il Palazzo Farnese rappresenta per la Città di Ortona una risorsa culturale capace di creare le opportune e necessarie condizioni per il rilancio dell'immagine di Ortona nel panorama artistico e culturale regionale e nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che il Palazzo Farnese è una risorsa indispensabile per lo sviluppo di opportune politiche di promozione del territorio finalizzate al rilancio dell'immagine di Ortona quale città di storia, di cultura, d'arte e di artisti;

CONSIDERATO che ai reperti collocati presso Palazzo Farnese sino al 1994 e che costituivano la prima raccolta di beni archeologici dell'allora nascente Museo Civico – Archeologico, si sono aggiunti i tanti ed importantissimi reperti archeologici trovati in vari punti di Ortona e soprattutto nei pressi del Castello Aragonese, a testimonianza della presenza sul territorio ortonese di un agglomerato umano protostorico e preindoeuropeo dal XV secolo a.c. e che, pertanto, si rende opportuno allestire un museo archeologico con questi reperti per dotare la Città di Ortona di una struttura culturale chiamata a rappresentare e documentare, anche in termini educativi, la storia del proprio territorio.

CONSIDERATO, ancora, che il Palazzo Farnese, negli anni, ha ospitato mostre di artisti di rilevanza nazionale e internazionale che hanno richiamato numerosi visitatori non solo cittadini ponendosi, così, come polo di eccellenza regionale per la promozione e la diffusione dell'arte visiva contemporanea.

RILEVATO che per favorire e consolidare lo sviluppo culturale, economico, sociale e turistico della Città di Ortona è necessario costituire l'Istituzione Palazzo Farnese quale centro culturale, polifunzionale ed educativo del patrimonio artistico e storico cittadino con il compito di svolgere istituzionalmente attività di produzione, gestione, organizzazione di eventi artistici; gestione del Museo Civico d'Arte Contemporanea e del Museo Civico Archeologico, della Pinacoteca Cascella, di gestione del Palazzo Farnese e di eventuali spazi idonei ad attività culturali che l'Amministrazione Comunale ritenga di assegnare; partecipare alla produzione e coordinamento di manifestazioni culturali da realizzare nella Città di Ortona, nonché svolgere attività di gestione di ulteriori istituti culturali, scientifici, educativi, al servizio della comunità, aperti al pubblico, istituiti successivamente da parte dell'Amministrazione Comunale anche su proposta della stessa Istituzione Palazzo Farnese. Un'Istituzione, dunque, capace di rendere il Palazzo Farnese di Ortona non solo luogo di raccolta ed esposizione di beni artistici e archeologici ma luogo di produzione di cultura attraverso lo sviluppo di attività di ricerca storica, l'organizzazione di esposizioni temporanee, l'invenzione di eventi culturali e di progetti urbani che coinvolgono il territorio ortonese e la sua comunità, proponendosi come luogo di eccellenza in grado di soddisfare le esigenze del turismo di qualità.

RITENUTO opportuno costituire l'Istituzione Palazzo Farnese per garantire una gestione efficiente, efficace e di qualità delle suddette attività, anche attraverso il coinvolgimento di adeguate professionalità dotate della necessaria competenza ed esperienza in merito;

VISTO l'art. 42 – comma 2, lett. e – del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva circa la costituzione di istituzioni e l'organizzazione dei servizi pubblici;

VISTO l'art. 53 e seguenti dello Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1 lett. c) del Regolamento di Contabilità dell'Ente, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere relativo alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

con voti favorevoli 10 e contrari 1 (Napoleone), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di costituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 – comma 2, lett. e) – del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 l'Istituzione Palazzo Farnese, disciplinata dall'art. 114 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dagli artt. 53 e seguenti dello Statuto Comunale;
2. di approvare lo Statuto dell'Istituzione Palazzo Farnese, che allegato alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di dare mandato all'Istituzione Palazzo Farnese di predisporre entro il 28.02.2013 il Regolamento del Museo Civico Archeologico, del Museo Civico di Arte Contemporanea e della Pinacoteca Cascella secondo le norme del Regolamento di cui al punto 2, i criteri tecnico – scientifici e gli standard di cui al D.M. 10 maggio 2001, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004), la Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 8763 del 18.09.2008 e la normativa nazionale e regionale vigente in materia, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale;
4. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Dirigenti interessati di adottare tutti gli atti di propria competenza di attuazione della presente deliberazione.
5. di abrogare lo statuto di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17.02.1998 e ogni altra deliberazione contrastante con le disposizioni della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con votazione separata resa per alzata di mano: voti favorevoli 10 e contrari 1 (Napoleone)

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, _____ 17 settembre 2012 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, _____ 17 settembre 2012 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

All. "A"

Statuto dell'Istituzione Palazzo Farnese

Art. 1 – ISTITUZIONE

1. L'Istituzione Palazzo Farnese è un'Istituzione del Comune di Ortona con sede legale presso il Palazzo Farnese di Ortona, disciplinata dall'art. 114 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, dagli artt. 53 e seguenti dello Statuto Comunale e dalle norme del presente Statuto.

2. All'Istituzione Palazzo Farnese è affidata la gestione di eventi espositivi d'arte visiva legate alle attività del Museo Civico d'Arte Contemporanea, del Museo Civico Archeologico, della Pinacoteca Cascella, nonché la gestione del Palazzo Farnese e di eventuali spazi idonei ad attività culturali che l'Amministrazione Comunale ritenga di assegnare, con le modalità di cui al successivo art. 14, punto 4. All'Istituzione Palazzo Farnese è affidata la produzione, la gestione, l'organizzazione, la partecipazione alla produzione nonché il coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche e promozionali in genere da realizzare nella Città di Ortona. All'Istituzione Palazzo Farnese è, infine, affidata la gestione di ulteriori istituti culturali, scientifici, educativi, al servizio della comunità, aperti al pubblico, istituiti successivamente da parte dell'Amministrazione Comunale anche su proposta della stessa Istituzione Palazzo Farnese.

Art. 2 – FINALITÀ

1. L'Istituzione Palazzo Farnese, al fine di favorire e consolidare lo sviluppo culturale, economico, sociale e turistico della Città di Ortona, svolge istituzionalmente le attività di gestione di eventi quali mostre ed esposizioni temporanee del Museo Civico d'Arte Contemporanea, del Museo Civico Archeologico, della Pinacoteca Cascella, nonché di gestione del Palazzo Farnese e di eventuali spazi idonei ad attività culturali che l'Amministrazione Comunale ritenga di assegnare, con le modalità di cui al successivo art. 14, punto 4. Per le medesime finalità l'Istituzione Palazzo Farnese svolge attività di produzione, gestione, organizzazione, partecipazione alla produzione nonché coordinamento di manifestazioni culturali, artistiche e promozionali in genere da realizzare nella Città di Ortona.

L'Istituzione Palazzo Farnese svolge, infine, attività di gestione di ulteriori istituti culturali, scientifici, educativi, al servizio della comunità, aperti al pubblico, istituiti successivamente da parte dell'Amministrazione Comunale anche su proposta della stessa Istituzione Palazzo Farnese.

2. Provvede altresì alla programmazione di manifestazioni culturali in conformità alle linee programmatiche formulate dal Consiglio Comunale di Ortona.

3. Ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private. Ricerca e promuove altresì rapporti di collaborazione con le associazioni culturali, enti e istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione delle attività organizzate e gestite dall'Istituzione Palazzo Farnese.

4. Non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita economica, sociale e culturale della Città di Ortona.

Art. 3 – PRINCIPI DI GESTIONE

1. In conformità ai principi sanciti dallo Statuto Comunale sono assicurate all'Istituzione Palazzo Farnese condizioni di autonomia gestionale nell'esercizio dei compiti affidati.

2. In particolare spettano all'Istituzione Palazzo Farnese tutti gli atti di gestione del personale assegnato. Le spese del personale assegnato sono imputate al bilancio dell'Istituzione Palazzo Farnese.

3. La gestione contabile è disciplinata, in conformità ai principi di cui all'art. 53, comma 2, dello Statuto, da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. Ogni anno, entro il 15 del mese di settembre la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta dell'entità dei mezzi finanziari trasferibili all'entrata del bilancio di previsione dell'Istituzione Palazzo Farnese successivo a quello in corso. Per eventuali iniziative a carattere straordinario, proposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, il Consiglio Comunale potrà determinare, anche in corso d'anno, un finanziamento aggiuntivo.

Art. 4 – PROGRAMMI E INIZIATIVE

1. L'Istituzione Palazzo Farnese, tenuto conto delle risorse annualmente attribuite dal Comune e dagli altri enti pubblici e/o privati che ne finanzieranno le attività, organizza la gestione dei propri servizi adottando programmi annuali di attività ed informando la gestione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Entro il 10 Settembre di ogni anno, a cura del Direttore, i programmi annuali sono comunicati alla Giunta Comunale.

Art. 5 – ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione Palazzo Farnese:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore.

Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale di Ortona, con voto limitato a cinque. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel presente comma, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del parere di una Commissione Consultiva, da istituire con apposito regolamento, che ha come obiettivo il diretto coinvolgimento di associazioni culturali, enti o istituzioni pubbliche e/o private per l'adozione di orientamenti circa la formulazione dei programmi e delle iniziative da adottare.
3. Il Direttore partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art 7 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta i programmi annuali di attività, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il conto consuntivo, nonché le eventuali convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi al di fuori del territorio comunale.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad acquisire il parere della Giunta Comunale sulle proposte di bilancio adottate.
3. Gli strumenti di programmazione, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Al Consiglio di Amministrazione compete ogni altro atto di carattere generale riguardante l'organizzazione, la gestione contabile, l'attività ed i servizi.
5. Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni si avvale delle risultanze del controllo economico interno di gestione di cui all'art. 92 dello Statuto Comunale.

Art. 8 – DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è attribuito dal Consiglio di Amministrazione. Resta in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato. All'incarico si può provvedere mediante contratto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 110, comma 6, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Art. 9 – COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore adotta i restanti atti di amministrazione, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni, dirige la gestione dei servizi e ne ha la responsabilità; propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e i bilanci nonché gli altri atti destinati ad essere approvati dal Consiglio Comunale; cura che l'utilizzazione dei beni che costituiscono il capitale di dotazione,

iniziale o successivamente conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, sia conforme alle normative che li riguardano e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, nel corso della prima seduta convocata dal Sindaco o a maggioranza dei consiglieri votanti in una successiva.

Art. 11 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute dei Consigli di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e vigila sul rispetto del presente Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 12 – INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non percepiscono alcuna indennità. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle proprie funzioni. Per i rimborsi al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica per quanto compatibile la disciplina di cui all'art. 84 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Art. 13 – PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione è costituito dal personale del Comune. Spetta all'Istituzione la nomina del personale a contratto di cui al Libro V – Tit. III – capo I e II del codice civile.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire criteri e direttive in materia di orario di servizio e orario di lavoro, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro, prevedendo anche prestazioni serali o notturne; fissare, con apposite convenzioni, le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, nonché quelle di singoli gruppi o persone; proporre all'Amministrazione Comunale le variazioni dell'organico e della dotazione del personale assegnato.

Art. 14 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. All'Istituzione, all'atto della costituzione, vengono conferiti i beni mobili ed immobili, che restano nell'inventario del Comune, necessari per lo svolgimento della sua attività.
2. I bilanci dell'Istituzione sono vincolati dall'obbligo del pareggio finanziario, da preservare con l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ordinari di mezzi finanziari forniti dal Comune e dagli altri enti pubblici e/o privati che finanziano l'Istituzione Palazzo Farnese in relazione alle attività assegnate.
3. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario. Non è consentito il ricorso all'indebitamento, anche se a breve termine.
4. L'Istituzione dispone ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale, di entrate proprie e da risorse messe eventualmente a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività. Per l'acquisizione di tali risorse l'Istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di sponsorizzazioni o altre forme giuridiche per l'organizzazione delle attività di cui all'art. 2.
5. Qualora la Giunta Municipale, per finalità di carattere sociale, richieda prestazioni aggiuntive al programma, l'onere finanziario connesso deve trovare la sua copertura in modo separato.
6. Qualsiasi prestazione aggiuntiva al programma approvato deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Municipale previa verifica della relativa copertura finanziaria.
7. Il bilancio di previsione, che va allegato al bilancio di previsione del Comune, deve essere approvato entro il 30 settembre di ciascun anno.
8. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.
9. I bilanci sono sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, in applicazione della disciplina sulla revisione economico – finanziaria prevista dall'art. 239 del d.lgs 18.08.2000, n. 267 e dal Regolamento di Contabilità del Comune di Ortona.

Art. 15 – REVOCA DI COMPONENTI O SCIoglimento DEL Consiglio DI AMMINISTRAZIONE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 dello Statuto Comunale il Consiglio Comunale può provvedere alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, previa apposita istruttoria basata sul principio del contraddittorio.

Art. 16 – NORME TRANSITORIE

1. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'art. 3, comma 3, l'Istituzione Palazzo Farnese si attiene alle norme di contabilità vigenti per l'ordinamento contabile del Comune ed a partire dal 1 gennaio 2013 adotterà la gestione contabile per anno solare.

2. Entro 10 giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per il periodo residuo di gestione.